

viene a chiudere il percorso di quella parte della riorganizzazione del Ministero interessata a individuare i luoghi culturali di eccellenza dell'Italia, conferendo loro autonomia scientifica, contabile e finanziaria;

- il Protocollo d'intesa firmato il 28 maggio 2014 fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale nel sistema scolastico nazionale e per il miglioramento della qualità di tutti i livelli dell'istruzione e della formazione;

CONSIDERATO CHE

- il PArCo opera in collaborazione con Istituti ed Enti privati e pubblici per lo studio e la programmazione di iniziative comuni nell'ambito della comunicazione, divulgazione e promozione, su scala nazionale e locale e in collegamento con i programmi dell'Unione Europea, anche in relazione al pubblico con disabilità;
- la *mission* del PArCo, che si esprime prioritariamente nella tutela e nella valorizzazione dell'area archeologica centrale di Roma, si declina anche attraverso una costante educazione alla memoria, la relazione con un pubblico estremamente variegato e l'impegno a instaurare un rapporto continuo con le nuove generazioni, in un'ottica di dialogo e apertura, nonché di accessibilità degli spazi e dei contenuti in una dimensione di interazione costante con la realtà sociale di riferimento;
- da parte del PArCo, fin dal momento della sua istituzione, è in corso di svolgimento e sviluppo il progetto "Il PArCo fuori dal PArCo", con i seguenti obiettivi strategici primari:
 - rafforzare i legami con il territorio e in particolare con la città di Roma;
 - sviluppare valori socio-culturali condivisi;
 - individuare nuove forme combinate di esperienza culturale, ai fini di un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione del pubblico rispetto al patrimonio storico-archeologico della Capitale;
 - raggiungere quelle fasce di società considerate "marginali", per le quali la frequentazione del PArCo può costituire un'occasione importante di integrazione sociale e culturale, recando anche benefici per l'umore e lo stato d'animo dei visitatori;
 - organizzare iniziative tese a estendere le possibilità di fruizione del PArCo a categorie di persone con disagi di tipo sia socio-economico, sia motorio e cognitivo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Ambiti di collaborazione

- a) Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle specifiche competenze definite dalla normativa.
- b) Il PArCo e il Liceo utilizzeranno reciprocamente le esperienze e le competenze maturate rispettivamente nel settore dell'istruzione, della didattica e in particolare dell'educazione al patrimonio culturale, della pedagogia del patrimonio, con particolare attenzione all'accessibilità e a progetti di integrazione sociale e culturale.
- c) Il PArCo e il Liceo si impegnano a promuovere e monitorare attività di ricerca-azione su temi di rilevante interesse per la conoscenza e l'accessibilità del patrimonio culturale per il pubblico di età scolare, anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi e concorsi.
- d) il PArCo e il Liceo si impegnano a rafforzare lo scambio di iniziative e buone prassi volte ad una efficace comunicazione e all'accessibilità del patrimonio culturale per le persone con disabilità uditiva, visiva, cognitiva e motoria nonché alla formazione degli operatori, oltre che a divulgare reciprocamente opere e/o sussidi scientifici e culturali realizzati dalle Parti su temi rilevanti per la sensibilizzazione e l'informazione riguardo ai rispettivi ambiti di azione.
- e) Tra le attività realizzabili potranno rientrare ad esempio laboratori didattici per le scuole, appositamente strutturati a completamento e integrazione della formazione in aula; lezioni all'aperto da svolgersi all'interno del PArCo e altre attività che le parti stabiliranno di comune accordo.

ART. 2

Calendario attività, modalità di esecuzione e comunicazione

- a) Le parti, ai fini di una opportuna programmazione delle attività di cui all'Art. 1, predisporranno specifici piani di azione con calendarizzazione e dimensione degli impegni (*Progetti*).
- b) Di comune accordo tra le parti saranno inoltre definiti contenuti, modalità e forme della comunicazione delle iniziative in discorso, ai fini di una adeguata promozione e di una ottimale pubblicità delle stesse.
- c) Le parti si impegnano a promuovere e valorizzare reciprocamente iniziative culturali, di formazione e editoriali, con i mezzi e i canali comunicativi a loro disposizione.

ART. 3
Impegni del PArCo

- a) Per l'elaborazione e la realizzazione di progetti e attività il PArCo metterà a disposizione la propria struttura, le proprie risorse professionali e strumentali nella misura definita nei relativi *Progetti*.
- b) L'ufficio di riferimento per le attività in discorso è individuato nel Servizio Educazione, Didattica e Formazione del PArCo.
- c) In sede di programmazione delle attività, sarà valutata l'effettiva disponibilità delle attrezzature necessarie da parte di PArCo e Liceo in modo da ottimizzare le dotazioni e le risorse interne alle Parti, all'insegna della reciproca collaborazione.
- d) In ambito di norme sanitarie inerenti le sedi prescelte per le attività, con specifico riferimento agli accorgimenti anti-Covid 19, il PArCo si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente per la pulizia e la sanificazione dei luoghi frequentati dai partecipanti. Nello specifico Regolamento, concordato tra le Parti, potrà essere prevista la compartecipazione all'esecuzione di alcune delle misure cautelari necessarie.

ART. 4
Impegni del Liceo

- a) Per l'elaborazione e la realizzazione dei progetti il Liceo metterà a disposizione risorse e competenze specifiche e la strumentazione tecnica necessaria alla realizzazione delle attività.
- b) Sarà inoltre cura del Liceo fornire le liste dei partecipanti alle attività a tempo debito, in modo da consentire al PArCo l'attivazione della necessaria procedura per l'ingresso all'area archeologica.
- c) Il personale docente e gli studenti del Liceo sono tenuti altresì a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.

ART. 5
Altre attività e accordi discendenti

- a) Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, unitamente alla possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività. Tali specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.
- b) Il presente Accordo è a titolo non oneroso per le Parti. L'elaborazione e l'attuazione di eventuali iniziative onerose in collaborazione saranno concordate o ripartite di volta in volta e tradotte in specifici Regolamenti.

ART. 6

Privacy e sicurezza delle informazioni

- a) Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in funzione nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 7

Durata, integrazioni e controversie

- a. Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato con cadenza annuale a meno che una delle parti non receda per iscritto almeno 30 gg. Prima della data di scadenza.
- b. Esso potrà essere espressamente rinnovato, previa esplicita richiesta di una delle due parti, da inviarsi entri tre mesi dalla scadenza con lettera raccomandata AR, fatta salva l'approvazione da parte degli organi competenti di ciascuna parte, eventualmente con le modifiche o le integrazioni che si riterranno concordemente opportune.
- c. Qualsiasi modifica e integrazione al presente atto dovrà essere concordata tra le parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
- d. È data facoltà, a ciascuna delle parti, di recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 60 giorni.
- e. Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà competente il foro di Roma.

Roma, 17/01/2022

Per il Parco archeologico del Colosseo

Per il Liceo Scientifico Statale C. Cavour

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alfonsina Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Claudia Sabatano

Firmato digitalmente da

ALFONSINA RUSSO

Data e ora della firma:
20/01/2022 13:45:27